

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**“Fondo Rotativo per il piccolo credito FRPC”**

**Finanziamento a medio termine**

**INFORMAZIONI SUL SOGGETTO GESTORE**

ARTIGIANCASSA S.p.A (in qualità di "capogruppo mandataria" del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "FARE LAZIO", costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A.)

Sede Legale e Amministrativa: Via Cristoforo Colombo 283/A – 00147

Roma Telefono : +39.06.58451 - fax +39.06.5899672

Sito internet: [www.artigiancassa.it](http://www.artigiancassa.it)

Contatti: <http://www.artigiancassa.it/Pagine/contatti.aspx>

Iscritta all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia al n. 5703

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. – Parigi e di Banca Nazionale del Lavoro.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

N° di iscrizione nel Reg. Imprese Roma, Partita IVA e Codice Fiscale 10251421003.

Capitale Sociale: Euro € 10.000.000

**Artigiancassa S.p.A., in qualità di "capogruppo mandataria" del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "FARE LAZIO", costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., opera con il "Fondo Rotativo per il piccolo credito FRPC" Programma Operativo Regionale 2014-2020 (POR), finanziato con risorse POR FESR Lazio 2014-2020, e con fondi regionali, ed informa che è possibile richiedere l'intervento del suddetto Fondo e che l'ammissibilità del finanziamento verrà valutata secondo le disposizioni in materia.**

**CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO**

Finanziamento in euro a medio termine, finalizzato a sostenere la concessione di prestiti a imprese già costituite e con storia finanziaria, con difficoltà nell'accesso al credito legate ai fabbisogni di entità contenuta e ubicate sul territorio regionale, con durata massima 60 mesi, incluso l'eventuale preammortamento (massimo 12 mesi), in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24 mesi.

Il finanziamento può essere destinato a:

- le Piccole e Medie Imprese (PMI);
- i Consorzi e le Reti di Imprese aventi soggettività giuridica, esclusivamente per gli interventi previsti nell'ambito della Sezione III. – Interventi rientranti nell'Asse 4 – Priorità b) – Azione 4.2.1 del POR "Riduzione costi energia PMI".
- i liberi professionisti.

che alla data di presentazione della domanda:

- siano costituiti da almeno 36 mesi;
- abbiano o intendano aprire, al massimo entro la data dell'erogazione del finanziamento agevolato, una sede operativa nel Lazio; per i liberi professionisti, abbiano o intendano stabilire, al massimo entro la data dell'erogazione del finanziamento agevolato, il luogo di esercizio dell'attività nel Lazio;
- abbiano un'esposizione complessiva limitata ad euro 100.000,00 nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d'Italia.

Può essere finanziato da un importo minimo di 10.000 Euro a un importo massimo di euro 50.000 per ciascun beneficiario.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento di una rata mensile costante posticipata.

Le richieste di finanziamento sono deliberate dal Soggetto gestore a valere sul Fondo Rotativo per il Piccolo Credito.

La gestione dello strumento finanziario è affidata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., individuato quale "Soggetto gestore". Il finanziamento viene erogato in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nella fase di sottoscrizione del contratto.

L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero erogato a valere sulle risorse del Fondo.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO

### QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO (1)

<b>Tasso Fisso</b>
<b>Tasso Annuo effettivo Globale (TAEG): 0%</b>
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale:
Importo: € 10.000,00
Durata: 12 mesi
Tasso fisso nominale annuo: 0%
Ammortamento: rata mensile (capitale) costante

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE			
CARATTERISTICHE	Importo massimo finanziabile		Euro 50.000
	Durata		Fino a 60 mesi
TASSI	Tasso Fisso	Tasso di interesse nominale annuo	0%
	Tasso di mora		Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente maggiorato di 2 punti percentuali, comunque non superiore al tasso soglia antiusura ai sensi della legge 108/1996 per la corrispondente categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" rilevato alla data di stipula.

	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Istruttoria/concessione	Non previste
		Copia del contratto	Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per le parti. Il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al cliente.
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Accollo	Non previste
		Variazioni societarie	Non previste
		Modifica concordata dei termini contrattuali	Non previste
		Ripartizioni/riduzioni del finanziamento	Non previste
		Certificazione per società di revisione	Non previste
		Dichiarazione di sussistenza di credito	Non previste
		Certificazione attestante il debito residuo	Non previste
		Certificazione interessi passivi	Non previste
		Spese per eventuali visure	Non previste
		Commissioni incasso rate presso sportello	Non previste
		Estinzione anticipata	Non previste
		Incasso rate di finanziamento	Non prevista
		Invio comunicazioni	Non prevista

		<b>Sospensione pagamento rate</b>	Non prevista
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tasso fisso	Tipo di ammortamento	Piano di ammortamento con rate costanti, prefissate al momento della stipula del contratto di finanziamento
		Tipologia di rata	Di importo identico per l'intero periodo di rimborso.
	Tasso di preammortamento	Pari al tasso di ammortamento (tasso d'interesse nominale annuo)	
	Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli interessi	Periodicità mensile - 360/360 (Tasso fisso)	
	Modalità di rimborso	mediante rate posticipate mensili costanti.	

#### Ammortamento Francese a rata costante

<b>CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MENSILE A TASSO FISSO (1)</b>		
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento senza preammortamento (mesi)	Importo della 1a rata mensile per € 10.000,00 di capitale
0%	12	833.33
0%	36	277.78

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato presso le Sedi Regionali e sul sito internet <http://www.farelazio.it/>

## DECADENZA, REVOCA DEL FINANZIAMENTO, RECLAMI

### Decadenza e revoca del finanziamento

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, in uno o più casi di seguito indicati:

- agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- mancata sottoscrizione e caricamento online del contratto di finanziamento agevolato nei termini indicati all'articolo 15 dell'Avviso;
- in caso di gravi irregolarità risultanti anche uno dei controlli di cui all'articolo 21 dell'Avviso;
- venir meno dei requisiti previsti dell'articolo 6 dell'Avviso;
- cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
- qualora la realizzazione dell'investimento presenti gravi difformità, nel contenuto o nei risultati;
- conseguiti, rispetto all'investimento ritenuto ammissibile;
- realizzazione dell'investimento in misura inferiore alla soglia minima prevista dall'articolo 9 dell'Avviso;
- gravi inadempimenti dell'impresa rispetto agli obblighi previsti nell'Avviso, nel contratto di finanziamento ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- mancato pagamento di tre rate del finanziamento agevolato erogato;
- mancato rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione come previsto dall'articolo 20 dell'Avviso;
- rinuncia.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di decadenza, il Soggetto gestore procederà alla revoca totale del beneficio concesso.

La revoca totale, tranne i casi di rinuncia di cui all'articolo 22 dell'Avviso e il caso di mancata sottoscrizione del contratto, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario.

Il Soggetto gestore, quindi, procede alla risoluzione del contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il soggetto beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituisce causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto. Detta fattispecie costituisce ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tale, dovrà essere accertata espressamente dal Soggetto gestore che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, alla revoca parziale del beneficio concesso.

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla revoca parziale del contributo:

- la non completa realizzazione del programma investimento e/o non corretta rendicontazione finale del programma di investimento; tale variazione dovrà comunque essere autorizzata dal Soggetto gestore ai sensi dell'articolo 17 dell'Avviso, altrimenti si procede alla revoca totale;
- la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

E' motivo di revoca del beneficio del termine il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui all'articolo 15 dell'Avviso con le modalità previste nel contratto di finanziamento.

Il Soggetto gestore procede al recupero nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato. L'atto di revoca costituisce in capo a Soggetto gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto rimborsabile concesso. Eventualmente il Soggetto gestore per le attività di recupero può avvalersi del supporto di appositi Enti di riscossione. A tal fine il Soggetto gestore in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al Soggetto gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.farelazio.it. Gli uffici preposti del Soggetto gestore, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Soggetto gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario. Qualora il Soggetto gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici del Soggetto gestore trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

#### Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Legale del soggetto Gestore, Via Cristoforo Colombo 283/A, 00147 Roma, indirizzo e-mail [reclami.artigiancassa@artigiancassa.it](mailto:reclami.artigiancassa@artigiancassa.it), indirizzo di posta elettronica certificata [artigiancassa@legalmail.it](mailto:artigiancassa@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente al Soggetto Gestore che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con il Soggetto Gestore per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo al Soggetto Gestore. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure al soggetto Gestore. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa al soggetto gestore davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

#### LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
<b>Durata del finanziamento</b>	Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.
<b>Finanziamento a tasso fisso</b>	Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.